



Mauro Michelini

Ordane Dottori Commercialisti di Milano
Ordre Experts-Comptables Marseille (F)
Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH)
Revisore Contabile
Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence
CT del Giudice - Tribunale di Milano
Expert - Tribunal Cantonal de Lausanne (CH)
Expert - Tribunal de Première Instance de Genève (CH)
Esperto - Ministero Pubblico di Lugano (CH)

Centro Comm. Internazionale "Il Girasole"
Palazzo Marco Polo-UDV 310
Strada Provinciale 40 Binasco-Melegnano
20084 Lacchiarella - MI
P.IVA 11665090152
Tél: 0039 02 90 03 32 90
Fax: 0039 02 90 09 3139
Cell: 0039 335 62 55 933
E-mail: m.michelini@michelinimauro.it
Sito internet: www.michelinimauro.it

Il distacco si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il lavoratore può svolgere presso il distaccatario un'attività anche solo parziale continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. Il distacco è ammesso anche per i lavoratori a termine.

I requisiti del distacco, sono i seguenti:

- Temporaneità dell'invio all'estero (non superiore a 12 mesi - salvo particolari casi di superamento con autorizzazioni ministeriali)
- Permanenza, durante tutto il periodo, di un legame organico tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante (il tutto è rilevato dal mantenimento del rapporto di subordinazione in capo all'impresa distaccante e dalla responsabilità di quest'ultima in materia di gestione del contratto di lavoro, risoluzione del rapporto e potere disciplinare)
- La circostanza che il lavoro sia svolto per conto e nell'interesse dell'impresa distaccante

Qualora la tipologia di attività si presume si possa protrarre oltre i 12 mesi, si suggerisce di valutare l'ipotesi di trasferire i contratti di lavoro sul distaccatario affinché non si possa intravedere il venir meno dell'interesse del distaccante e pertanto l'illegittimità dell'istituto del distacco.

Il datore di lavoro a seguito del distacco è tenuto ai seguenti adempimenti:

- Redigere un accordo di distacco temporaneo tra le due sedi (è consigliabile redigerlo sia in lingua italiana che in lingua francese) **(ALLEGATO N. 1)**
- Redigere accordo tra le parti (datore di lavoro e dipendente) del distacco (**ALLEGATO N. 2 DA REDIGERSI CASO PER CASO**)
- Comunicazione in via telematica del distacco al Centro per l'impiego entro i 5 giorni successivi l'evento del distacco (**ALLEGATO 3 PER ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE**)

Corrispondente per la Francia:

Cabinet Mauro Michelini

16, rue Alberti - 06000 Nice

Siret: 42150587600035 - IVA: FR32421505876

Tél: 00 33 (0) 4 93 76 83 16 - Télécopie: 00 33 (0) 4 93 76 87 94 - Port: 00 33 (0) 6 08 99 52 40

E-mail: m.michelini@michelinimauro.fr - Site internet: www.michelinimauro.fr



Mauro Michelini

Ordine Dottori Commercialisti di Milano
Ordre Experts-Comptables Marseille (F)
Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH)
Revisore Contabile
Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence
CT del Giudice - Tribunale di Milano
Expert - Tribunal Cantonal de Lausanne (CH)
Expert - Tribunal de Première Instance de Genève (CH)
Esperto - Ministero Pubblico di Lugano (CH)

Centro Comm. Internazionale "Il Girasole"
Palazzo Marco Polo-UDV 310
Strada Provinciale 40 Binasco-Melegnano
20084 Lacchiarella - MI
P.FVA 11665090152
Tél: 0039 02 90 03 32 90
Fax: 0039 02 90 09 3139
Cell: 0039 335 62 55 933
E-mail: m.michelini@michelinimauro.it
Sito internet: www.michelinimauro.it

- Comunicazione agli Enti INPS, INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro — Ufficio Ispezioni del Lavoro — **(ALLEGATO N. 4 – ALLEGATO N. 5)**
- Registrare a Libro unico (devono essere registrati sul Libro Unico del distaccante i dipendenti all'inizio e alla fine dell'impiego presso il distaccatario, fermo restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche per tutti i mesi di durata del rapporto).

Le registrazioni dei distaccati nel Libro Unico, possono essere realizzate senza particolare obbligo di forma, e in particolare anche in forma di elenco, il cui elaborato sarà da ricomprendersi nella numerazione sequenziale del Libro Unico, purché l'elenco contenga per ciascun soggetto tutti i dati richiesti)

Si consiglia di indicare sul cedolino quanto segue:

NOTA – dipendente distaccato dal ----- al ----- presso la nostra sede secondaria/ filiale/società francese controllata/società terza sito in -----
----. La prestazione lavorativa riportata sul LUL si riferisce all'orario di lavoro eseguito presso il distaccatario.

Una copia di tutta la documentazione con relative ricevute di invio raccomandata a.r. devono essere tenute nel territorio francese a disposizione delle autorità locali.

Si consiglia fortemente di munire il personale italiano in Francia della copia della lettera di distacco, in italiano ed in francese, firmata e timbrata della società distaccante e dal soggetto distaccatario unitamente all'accordo tra le parti (società distaccante e distaccataria allegato n. 1).

Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico, normativo e contributivo a favore del lavoratore salvo condizioni di miglior favore nel paese estero (esempio 35 ore settimanali).

Per quanto concerne l'assicurazione infortuni (INAIL), l'INAIL con note del 10 Giugno 2005 n. 2923 ha precisato che il premio rimane in capo al distaccante ma in base alle tariffe applicate al distaccatario.

Il dipendente a seguito del distacco:

- Deve recarsi all'INPS il quale è tenuto a rilasciare al lavoratore assicurato, un documento (modello a1- **ALLEGATO N. 2**) che ha la funzione di attestare nei confronti dell'organismo francese, il permanere dell'obbligo assicurativo

Corrispondente per la Francia:

Cabinet Mauro Michelini

16, rue Alberti - 06000 Nice

Siret: 42150587600035 - T.V.A: FR32421505876

Tél: 00 33 (0) 4 93 76 83 16 - Télécopie: 00 33 (0) 4 93 76 87 94 - Port: 00 33 (0) 6 08 99 52 40

E-mail: m.michelini@michelinimauro.fr - Site internet: www.michelinimauro.fr



Mauro Michelini

Ordane Dottori Commercialisti di Milano
Ordre Experts-Comptables Marseille (F)
Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH)
Revisore Contabile
Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence
CT del Giudice - Tribunale di Milano
Expert - Tribunal Cantonal de Lausanne (CH)
Expert - Tribunal de Première Instance de Genève (CH)
Esperto - Ministero Pubblico di Lugano (CH)

Centro Comm. Internazionale "Il Girasole"
Palazzo Marco Polo-UDV 310
Strada Provinciale 40 Binasco-Melegnano
20084 Lacchiarella - MI
P.IVA 11665090152
Tél: 0039 02 90 03 32 90
Fax: 0039 02 90 09 3139
Cell: 0039 335 62 55 933
E-mail: m.michelini@michelinimauro.it
Sito internet: www.michelinimauro.it

nel regime previdenziale italiano e quindi evitare la doppia imposizione contributiva.

Il lavoratore è tenuto a portare con sé sempre il certificato per esibirlo alle autorità francesi in caso di eventuali controlli.

- Redigere la dichiarazione dei redditi (2042) con il conseguente pagamento delle tasse sul territorio francese quando il reddito prodotto in Francia è relativo ad un periodo di permanenza superiore a 183 giorni nel corso **dell'anno fiscale**.

Il regime convenzionale

L'articolo 15 della convenzione Italia - Francia dispone che, affinché le remunerazioni che un lavoratore italiano percepisce in corrispettivo di un'attività svolta in Francia siano imponibili **solo in Italia**, occorre che si verifichino simultaneamente le tre condizioni previste dalle lettere a) b) e c) del secondo comma:

- il soggiorno del lavoratore italiano in Francia non deve superare complessivamente i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato (per il computo si fa rinvio al commentario in materia)
- le remunerazioni sono pagate da o per conto della società italiana
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che la società italiana ha in Francia.

Il venir meno anche di uno solo dei presupposti di cui all'art.15 della Convenzione Italia-Francia (più di 183 giorni, remunerazioni non pagate dal datore di lavoro italiano, costi del personale sostenuti dalla stabile organizzazione in Francia) fa scattare l'obbligo per il lavoratore :

- di predisporre la dichiarazione (2042) con il conseguente pagamento delle imposte

Corrispondente per la Francia:

Cabinet Mauro Michelini

16, rue Alberti - 06000 Nice

Siret: 42150587600035 - IVA: FR32421505876

Tél: 00 33 (0) 4 93 76 83 16 - Télécopie: 00 33 (0) 4 93 76 87 94 - Port: 00 33 (0) 6 08 99 52 40

E-mail: m.michelini@michelinimauro.fr - Site internet: www.michelinimauro.fr



Mauro Michelini

Ordane Dottori Commercialisti di Milano
Ordre Experts-Comptables Marseille (F)
Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH)
Revisore Contabile
Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence
CT del Giudice - Tribunale di Milano
Expert - Tribunal Cantonal de Lausanne (CH)
Expert - Tribunal de Première Instance de Genève (CH)
Esperto - Ministero Pubblico di Lugano (CH)

Centro Comm. Internazionale "Il Girasole"
Palazzo Marco Polo-UDV 310
Strada Provinciale 40 Binasco-Melegnano
20084 Lacciarrella - MI
P.FVA 11665090152
Tél: 0039 02 90 03 32 90
Fax: 0039 02 90 09 3139
Cell: 0039 335 62 55 933
E-mail: m.michelini@michelinimauro.it
Sito internet: www.michelinimauro.it

Le imposte versate dal dipendente (ed eventualmente anticipate dall'impresa) potranno essere recuperate dallo stesso in fase di dichiarazione modello 730 o Unico PF o CUD.

A titolo esemplificativo vi indichiamo di seguito quanto può succedere a livello temporale:

reddito relativo all'anno 2011

- 1) dichiarazione al CINR entro il 30 Giugno 2012
- 2) ricezione dell'"avis d'impot" (richiesta di pagamento) settembre/ottobre 2012 (ammesso che non arrivi in ritardo nel 2013 come normalmente avviene in sede di

prima dichiarazione dei redditi dovuto alla presa in carica del dossier da parte del CINR)

- 3) recupero del credito d'imposta a seguito della presentazione della dichiarazione 730 o modello Unico PF a giugno /luglio 2013 (o nel 2014 in caso di "avis d'impot" tardivo).

Qualora il dipendente non abbia più un sostituto d'imposta, dovrà fare alternativamente, o un riporto del credito da dichiarazione, o una richiesta di rimborso che allungherà ulteriormente i termini per il recupero del credito d'imposta.

Nota bene: in caso di sfasamento temporale tra reddito dichiarato e credito d'imposta maturato ed in assenza di ulteriori redditi prodotti in Italia, il credito d'imposta va perduto. In sostanza il credito d'imposta dell'ultimo anno di reddito prodotto e dichiarato all'estero, in assenza di ulteriori redditi prodotti in Italia, di fatto non viene più recuperato (art. 165 del T.U.).

- 4) presentazione della dichiarazione 730 o del modello Unico PF sulla base del CUD rilasciato dalla società distaccante in regime convenzionale (vedi regime fiscale di seguito)

Corrispondente per la Francia:

Cabinet Mauro Michelini

16, rue Alberti - 06000 Nice

Siret: 42150587600035 - TVA: FR32421505876

Tél: 00 33 (0) 4 93 76 83 16 - Télécopie: 00 33 (0) 4 93 76 87 94 - Port: 00 33 (0) 6 08 99 52 40

E-mail: m.michelini@michelinimauro.fr - Site internet: www.michelinimauro.fr



Mauro Michelini

Ordane Dottori Commercialisti di Milano
Ordre Experts-Comptables Marseille (F)
Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH)
Revisore Contabile
Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Aix-en-Provence
CT del Giudice - Tribunale di Milano
Expert - Tribunal Cantonal de Lausanne (CH)
Expert - Tribunal de Première Instance de Genève (CH)
Esperto - Ministero Pubblico di Lugano (CH)

Centro Comm. Internazionale "Il Girasole"
Palazzo Marco Polo-UDV 310
Strada Provinciale 40 Binasco-Melegnano
20084 Lacchiarella - MI
P.IVA 11665090152
Tél: 0039 02 90 03 32 90
Fax: 0039 02 90 09 3139
Cell: 0039 335 62 55 933
E-mail: m.michelini@michelinimauro.it
Site internet: www.michelinimauro.it

Il regime fiscale

Affinché possa applicarsi fiscalmente il regime del distacco, e cioè il cosiddetto regime convenzionale

previsto dal comma 8 bis dell'articolo 51 del TUIR, occorre che, oltre al rispetto delle condizioni di cui sopra, e cioè dei criteri di continuità, dipendenza esclusiva con la società distaccante ecc., venga rispettato altresì il soggiorno del dipendente nello stato estero (Francia) per un periodo superiore a 183 giorni **nell'arco di 12 mesi**.

L'assenza anche di una sola delle suddette condizioni non consente l'applicazione di questo particolare

meccanismo agevolativo per i lavoratori distaccati.

Resta ben inteso che la condizione *sine qua non* di applicabilità del regime convenzionale è che il dipendente non sia iscritto all'AIRE e che rientri nel novero di applicabilità di cui all'articolo 2 del TUIR, e cioè che sia **residente fiscale** in Italia, essendo tra l'altro lo stesso iscritto all'anagrafe della popolazione residente o avendo lo stesso mantenuto nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

A queste condizioni il dipendente riceverà dalla società distaccante il CUD e sarà assoggettato agli obblighi dichiarativi in Italia (730/Unico PF) ricorrendone le condizioni.

La società inserirà il dipendente nel proprio modello 770 SA.

regime contributivo

In caso di invio in distacco di lavoratori in Francia, i contributi dovuti in Italia durante il periodo di distacco, devono essere calcolati sulla retribuzione effettiva, così come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti sul territorio nazionale. Superato il periodo massimo di distacco (12 mesi o proroghe con autorizzazioni ministeriali) il datore di lavoro (distaccatario?) è tenuto a versare i contributi esclusivamente all'estero a parità di condizioni con i lavoratori locali.

Corrispondente per la Francia:

Cabinet Mauro Michelini

16, rue Alberti - 06000 Nice

Siret: 42150587600035 - TIVA: FR32421505876

Tél: 033 4 93 76 83 16 - Télécopie: 00 33 (0) 4 93 76 87 94 - Port: 00 33 (0) 6 08 99 52 40

E-mail: m.michelini@michelinimauro.fr - Site internet: www.michelinimauro.fr